



Der Berufsverband für Naturheilkunde und Komplementärtherapie
L'association professionnelle pour naturopathie et thérapie complémentaire
L'associazione professionale per la naturopatia e la terapia complementare

Statuti

NVS Associazione Svizzera di Naturopatia

Fa fede il testo tedesco.

Indice

I. Disposizioni generali	4
Art. 1 Nome, sede	4
Art. 2 Scopo	4
II Adesione	5
Art. 3 Condizioni per l'adesione e diritti dei membri	5
3.1 Membri A	5
3.2 Membri B	5
3.3 Studentesse e studenti di naturopatia (medicina alternativa) e di terapia complementare	5
3.4 Membri passivi	6
3.5 Membri onorari	6
3.6 Membri sostenitori	6
3.7 Diritti dei membri	6
Art. 4 Obblighi dei membri	7
Art. 5 Quote e contributi	7
Art. 6 Adesione	8
Art. 7 Terminazione dell'adesione	8
Art. 8 Esclusione	8
III Organi dell'associazione	9
Art. 9 Organi	9
Art. 10 Durata del mandato	9
A. L'assemblea dei membri	9
Art. 11 Posizione, convocazione, svolgimento	9
Art. 12 Assemblea ordinaria dei membri	10
Art. 13 Assemblee straordinarie dei membri	10
Art. 14 Competenze dell'assemblea dei membri	10
Art. 15 Votazioni ed elezioni	11
15.1 Assemblea dei membri	11
15.2 Votazione generale	11
B. Il comitato	12
Art. 16 Numero dei membri, composizione	12
Art. 17 Costituzione	12
Art. 18 Convocazione e svolgimento delle riunioni del comitato	12

Art. 19 Rappresentanza, firma	12
Art. 20 Indennità	13
Art. 21 Compiti e delibera	13
C. La commissione di ricorso disciplinare	13
Art. 22 Numero dei membri, composizione	13
Art. 23 Compiti	13
D. La commissione di revisione contabile	14
Art. 24 Numero dei membri, composizione	14
Art. 25 Compiti	14
IV Direzione	15
Art. 26 Posizione, indennità	15
V. Vigilanza disciplinare dell'associazione	16
Art. 27 Errori disciplinari	16
Art. 28 Provvedimenti disciplinari	16
Art. 29 Competenze	17
Art. 30 Mezzo di ricorso	18
VI. Finanze	19
Art. 31 Esercizio contabile	19
Art. 32 Entrate	19
Art. 33 Eccedenze	19
Art. 34 Responsabilità	19
VII. Fondo di sostegno della NVS	20
Art. 35 Scopo e principi	20
Art. 36 Regolamento del fondo	20
VIII. Disposizioni finali e transitorie	21
Art. 37 Modifiche agli statuti	21
Art. 38 Scioglimento dell'associazione	21
Art. 39 Disposizioni transitorie generali	21
Allegato	22
Costituisce parte integrante degli statuti	22
Non costituisce parte integrante degli statuti	22

I. Disposizioni generali

Art. 1 Nome, sede

Con il nome di Associazione svizzera di Naturopatia NVS (di seguito «NVS»), dal 4 giugno 1920 è registrata un'organizzazione professionale svizzera (associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. CC) con sede a Herisau.

Art. 2 Scopo

Lo scopo principale dell'associazione è rappresentare gli interessi e le richieste della categoria professionale attraverso l'unione di tutti i praticanti attivi nel campo della naturopatia (medicina alternativa) e terapia complementare. L'associazione può affiliarsi ad altre organizzazioni nella misura in cui ciò sia favorevole allo scopo dell'associazione.

L'associazione promuove

- e garantisce la qualificazione dei propri membri;
- e sostiene i propri membri in tutte le fasi della loro attività professionale;
- il radicamento della categoria professionale nelle legislazioni federali e cantonali;
- la cooperazione nazionale e internazionale tra le associazioni della naturopatia (medicina alternativa) e terapia complementare;
- la collaborazione con associazioni e istituzioni di settori professionali affini;
- il riconoscimento della professione da parte della popolazione, delle autorità e delle assicurazioni.

Il Adesione

Art. 3 Condizioni per l'adesione e diritti dei membri

3.1 Membri A

I membri A sono persone fisiche che esercitano la naturopatia (medicina alternativa) o la terapia complementare.

Per l'ammissione è necessario soddisfare i requisiti previsti dai regolamenti SPAK in vigore.

3.2 Membri B

I membri B sono persone fisiche che non soddisfano (ancora) i requisiti per la qualifica di membro A al momento dell'adesione alla NVS oppure che, in un secondo momento, passano o vengono declassate dallo status di membro A allo status di membro B.

Per l'ammissione devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- curriculum vitae corredato di tutti gli attestati di formazione scolastica e professionale
- 180 ore di formazione medica di base come previsto dal regolamento SPAK
- reputazione irreprezibile (estratto del casellario giudiziale)

I membri A declassati allo status di membri B (cfr. punto 3.1) possono riacquisire lo status di membro A entro 4 anni se soddisfano nuovamente i requisiti SPAK che hanno comportato il declassamento. Dopo più di 4 anni di adesione in qualità di membri B, per essere riammessi allo status di membri A essi devono poter soddisfare le attuali condizioni di ammissione.

3.3 Studentesse e studenti di naturopatia (medicina alternativa) e di terapia complementare

Le studentesse e gli studenti di naturopatia (medicina alternativa) e di terapia complementare possono essere ammesse/i in qualità di membri studenti. L'adesione in qualità di membri studenti è limitata a 7 anni; durante questo periodo, il passaggio allo status di membro A è possibile senza versare la tassa per la verifica del dossier.

3.4 Membri passivi

I membri A e B che interrompono o cessano del tutto la loro attività possono mantenere la propria adesione in qualità di membri passivi. Entro 4 anni dal passaggio all'adesione passiva è possibile tornare gratuitamente allo stato precedente. Per riacquisire lo stato A occorre fornire un certificato di formazione continua anche per il periodo di adesione passiva.

Una volta trascorsi 4 anni dal passaggio all'adesione passiva, occorre presentare una richiesta munita dei certificati richiesti per una nuova adesione e corrispondere le tariffe previste.

Il passaggio all'adesione passiva è consentito dietro presentazione della relativa richiesta scritta alla direzione con un preavviso di 3 mesi al 1° gennaio di ogni anno.

3.5 Membri onorari

I membri onorari sono persone fisiche che si sono distinte contribuendo a beneficio della NVS e dei suoi obiettivi. I membri onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale e

sono nominati dall'assemblea dei membri.

3.6 Membri sostenitori

Possono essere ammesse in qualità di membri sostenitori le persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere e promuovere gli obiettivi dell'associazione NVS.

3.7 Diritti dei membri

I membri A, B e i membri studenti hanno pieno diritto di voto e di elezione.

Nell'elenco delle assicurazioni malattia figurano esclusivamente i membri A.

I membri onorari, passivi e sostenitori hanno diritto di parola alle assemblee dell'associazione, tuttavia non hanno diritto di voto o di elezione (attivo). Nonostante ciò, possono essere eletti in tutte le commissioni e gli organi direttivi dell'associazione (diritto di elezione passivo).

Tutti i membri hanno diritto ai servizi e alle agevolazioni della NVS e possono presentare richieste per l'iscrizione all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 12 degli statuti.

Art. 4 Obblighi dei membri

Gli obblighi dei membri comprendono:

- rispettare il codice etico, gli statuti e i regolamenti dell'associazione e della SPAK AG;
- attenersi alle decisioni degli organi dell'associazione;
- pagare le quote e i contributi;
- tutelare gli interessi dell'associazione.

Art. 5 Quote e contributi

La quota associativa annuale (in precedenza e di seguito «quota annuale») ed eventuali quote straordinarie sono stabilite dall'assemblea dei membri. A tale proposito, è necessario osservare i seguenti principi:

- La quota annuale per gli studenti deve essere ridotta rispetto alla quota annuale per i membri A e B.
- La quota annuale per i membri sostenitori deve essere maggiore rispetto alla quota annuale per i membri A e B.
- La quota annuale per le persone fisiche e giuridiche può essere stabilita diversamente.

I nuovi membri versano la quota annuale pro rata temporis. In caso di terminazione dell'adesione (cfr. art. 7) nel corso dell'anno, non sussiste alcun diritto al rimborso proporzionale della quota annuale.

I membri che hanno raggiunto l'età di pensionamento ordinaria e continuano a esercitare beneficiano di una riduzione del 25% sulla quota annuale.

I contributi (tassa di ammissione e contributi per i servizi e le spese della NVS) sono stabiliti nel Regolamento sulle quote della NVS, che viene emanato dal comitato e contiene anche le indicazioni relative alla quota annuale in vigore.

In casi eccezionali e laddove le circostanze lo giustificano, il comitato può, su relativa richiesta, esonerare singoli membri dell'associazione dal pagamento di quote e contributi.

Art. 6 Adesione

L'iscrizione avviene presentando la domanda di adesione alla segreteria.

La decisione in merito all'ammissione spetta alla direzione. Entro 30 giorni dal ricevimento della decisione, la/il richiedente ha il diritto di fare ricorso al comitato, che decide in via definitiva. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Le persone che rientrano nella NVS entro 4 anni dall'uscita vengono riammesse con lo status precedente qualora siano in grado di dimostrare di aver svolto i corsi di aggiornamento necessari. Se sono trascorsi più di 4 anni dall'uscita dall'associazione, è necessario soddisfare pienamente le condizioni in vigore al momento della richiesta di riammissione per lo status desiderato.

Art. 7 Terminazione dell'adesione

L'adesione decade

- in seguito all'uscita;
- a seguito di decesso;
- mediante cancellazione dal Registro di commercio (nel caso di persone giuridiche);
- per esclusione.

L'uscita è possibile al 31 dicembre rispettando un termine di preavviso di tre mesi. La dichiarazione di uscita deve essere presentata per iscritto alla direzione; per il rispetto del termine di preavviso fa fede la data del timbro postale o la data di ricezione dell'e-mail.

I membri uscenti non hanno alcun diritto a una quota del patrimonio dell'associazione. Gli obblighi non adempiuti rimangono in essere.

Art. 8 Esclusione

I membri che violano ripetutamente o gravemente gli statuti, gli interessi o il diritto dell'associazione oppure che, nonostante ripetuti solleciti, non adempiono ai loro obblighi finanziari nei confronti dell'associazione possono essere esclusi dalla stessa. L'esclusione richiede l'approvazione di 2/3 di tutti i membri del comitato. Per tutti gli altri casi valgono per analogia le disposizioni sulla vigilanza disciplinare (art. 27 e segg.).

III Organi dell'associazione

Art. 9 Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- A. l'assemblea dei membri
- B. il comitato
- C. la commissione di ricorso disciplinare
- D. la commissione per la revisione contabile

Art. 10 Durata del mandato

Il comitato, la commissione di ricorso disciplinare e la commissione di revisione contabile sono eletti per un mandato di tre anni e sono rieleggibili. La Presidenza può essere eletta per un massimo di tre mandati consecutivi.

A. L'assemblea dei membri

Art. 11 Posizione, convocazione, svolgimento

L'assemblea dei membri è l'organo supremo dell'associazione.

Il comitato convoca l'assemblea dei membri per iscritto e indicando l'ordine del giorno con preavviso di almeno 14 giorni. Durante lo stesso periodo il rendiconto annuale è a disposizione per la visione da parte dei membri dell'associazione o può essere richiesto alla segreteria.

Per accedere alle assemblee dei membri, il membro dell'associazione si identifica con il documento prescritto dal comitato. All'assemblea possono accedere esclusivamente i membri dell'NVS e gli ospiti invitati.

Ogni membro presente avente diritto di voto può rappresentare al massimo un altro membro avente diritto di voto, a condizione che disponga della relativa procura scritta.

L'assemblea dei membri si svolge in base al regolamento interno dell'assemblea dei membri dell'NVS, emanato dal comitato (allegato, non costituisce parte integrante dello statuto).

Art. 12 Assemblea ordinaria dei membri

L'assemblea ordinaria dei membri si riunisce annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (art. 31).

Previo richiesta al comitato, ciascun membro può richiedere che un determinato argomento sia inserito nell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei membri, fatta eccezione per le procedure disciplinari.

Devono essere rispettate le seguenti scadenze:

Argomenti all'ordine del giorno e candidature	60 giorni prima dell'assemblea
Revisione degli statuti	90 giorni prima dell'assemblea

Per il rispetto della scadenza fa fede la data riportata sul timbro postale o la data di ricezione dell'e-mail.

Art. 13 Assemblee straordinarie dei membri

Le assemblee straordinarie dei membri sono convocate dal comitato in caso di necessità, su delibera di un'assemblea dei membri della NVS o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei membri aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avvenire entro due mesi dal ricevimento della richiesta da parte del comitato o della direzione. Per tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11.

Art. 14 Competenze dell'assemblea dei membri

All'assemblea dei membri sono affidati i seguenti compiti:

- revisione degli statuti
- accettazione del rapporto annuale della Presidenza
- approvazione del rendiconto annuale e scarico del comitato
- determinazione della quota annuale e di eventuali contributi straordinari

- approvazione del bilancio preventivo
- nomina e revoca della Presidenza nonché dei membri del comitato, del/la Presidente della commissione di ricorso disciplinare e dei membri della commissione di ricorso disciplinare e della commissione di revisione contabile
- scioglimento dell'associazione e altre decisioni che, per legge, devono essere prese obbligatoriamente dall'assemblea dei membri

Ogni assemblea dei membri regolarmente convocata dispone del quorum necessario, indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Art. 15 Votazioni ed elezioni

15.1 Assemblea dei membri

Le elezioni avvengono nel primo scrutinio con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti, eventualmente in un secondo scrutinio con la maggioranza relativa.

L'approvazione dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti è necessaria per:

- modifiche agli statuti (art. 37)
- una decisione di scioglimento (articolo 38)

Per tutte le altre votazioni si applica la maggioranza semplice dei votanti.

Le elezioni e le votazioni si svolgono apertamente, salvo decisione contraria dell'assemblea dei membri. Il/La presidente non vota, ma esprime voto decisivo in caso di parità dei voti.

15.2 Votazione generale

Una votazione generale (votazione scritta dei membri dell'associazione su un argomento oggetto di votazione) deve aver luogo se la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto di voto presenti in un'assemblea ordinaria o straordinaria dei membri oppure il comitato decide in tal senso. Allo stesso modo, 1/3 dei membri aventi diritto di voto può richiedere al comitato, in qualsiasi momento e per iscritto, una votazione generale.

Il testo in votazione è adottato con votazione generale o approvato con la partecipazione di almeno un terzo dei membri dell'associazione aventi diritto di voto e se la maggioranza delle risposte scritte pervenute in tempo utile accetta il testo stesso.

B. Il comitato

Art. 16 Numero dei membri, composizione

Il comitato è formato da almeno cinque membri. Il comitato deve essere formato in maggioranza da membri dell'associazione e in esso, per quanto possibile, devono essere rappresentate le regioni linguistiche. I membri del comitato che non sono membri dell'associazione hanno diritto di voto attivo nel comitato, ma non nell'assemblea dei membri.

Art. 17 Costituzione

La Presidenza è eletta dall'assemblea dei membri. Per tutti gli altri casi, il comitato si costituisce autonomamente.

Il comitato può nominare commissioni e affidare a queste o a singoli membri dell'associazione compiti particolari sotto la sua supervisione.

Art. 18 Convocazione e svolgimento delle riunioni del comitato

Il comitato è convocato dalla Presidenza ogniqualvolta sia richiesto dalle attività dell'associazione. Ciascun membro della Presidenza può richiedere la convocazione immediata mediante notifica scritta alla Presidenza. La Presidenza nomina il presidente della riunione. Le riunioni del comitato possono svolgersi in presenza o in videoconferenza.

Art. 19 Rappresentanza, firma

Il comitato rappresenta l'associazione all'esterno e stabilisce il diritto di firma. Inoltre, può affidare la rappresentanza della NVS ad altre persone che non devono necessariamente essere membri della NVS, garantendo loro diritto di firma.

Art. 20 Indennità

I membri del comitato e delle commissioni ricevono un'indennità adeguata per la loro attività. L'importo delle indennità è stabilito nel relativo regolamento. Il comitato è responsabile dell'emanazione e della modifica del regolamento.

Art. 21 Compiti e delibera

Il comitato decide su tutte le questioni non di competenza di un altro organo dell'associazione.

Il quorum è raggiunto in presenza di più della metà dei membri del comitato stesso e, salvo diverse disposizioni dello statuto, delibera a maggioranza dei voti espressi; se del caso, il voto del/la presidente è determinante.

Le delibere del comitato possono essere prese anche mediante circolare, fermo restando che in ogni caso la partecipazione dei membri del comitato deve essere registrata nominativamente e che le delibere prese devono essere messe a verbale per iscritto. Le delibere mediante circolare sono escluse qualora un membro del comitato chieda di deliberare nel corso di una riunione dello stesso.

C. La commissione di ricorso disciplinare

Art. 22 Numero dei membri, composizione

La commissione di ricorso disciplinare è composta dal/la presidente della commissione e da altri quattro membri. Si riunisce in composizione tripartita. Il/La presidente della commissione deve essere sempre un membro della NVS, prerequisito che non si applica agli altri quattro membri della commissione.

Tra i membri della NVS possono essere eletti solo i membri che non fanno parte del comitato.

Art. 23 Compiti

La commissione di ricorso disciplinare decide in merito ai ricorsi contro le decisioni disciplinari ai sensi dell'art. 28.

La procedura è disciplinata dall'art. 30.

I membri della commissione di ricorso disciplinare ricevono un'indennità per il loro impegno conformemente al Regolamento sulle indennità.

D. La commissione di revisione contabile

Art. 24 Numero dei membri, composizione

L'assemblea dei membri elegge una commissione di revisione contabile composta dall'organo di revisione ordinario e da due membri dell'associazione, che non possono far parte del comitato.

Art. 25 Compiti

La commissione di revisione contabile è responsabile della verifica del rendiconto annuale e deve riferire per iscritto all'assemblea dei membri in merito al proprio esito.

I membri della commissione di revisione contabile ricevono un'indennità per il loro impegno conformemente al Regolamento sulle indennità.

IV Direzione

Art. 26 Posizione, indennità

Il comitato nomina la direzione.

La direttrice o il direttore non può essere contemporaneamente membro del comitato, ma partecipa alle sue riunioni con voto consultivo.

La direzione è subordinata al comitato. I diritti e i doveri sono stabiliti in un capitolato d'onori separato. L'assunzione avviene sulla base di un regolare contratto di lavoro.

V. Vigilanza disciplinare dell'associazione

Art. 27 Errori disciplinari

Sono considerati errori disciplinari:

- qualsiasi violazione colposa del codice etico e degli altri obblighi imposti ai membri o agli organi ai sensi degli statuti, dei regolamenti o delle delibere degli organi dell'associazione, in particolare anche irregolarità nella fatturazione a carico di terzi, violazioni dell'obbligo di registrazione e di informazione ai sensi del regolamento d'ispezione dello studio SPAK e di altri requisiti relativi a una gestione regolare dello studio;
- qualsiasi condanna penale passata in giudicato, salvo semplici trasgressioni;
- qualsiasi comportamento colposo non direttamente connesso all'appartenenza all'associazione, a un'attività associativa o all'associazione stessa, ma manifestamente incompatibile con lo status di membro o di organo.

Art. 28 Provvedimenti disciplinari

Qualora sussista il sospetto fondato di un errore disciplinare, il comitato avvia un'indagine e, se necessario, nomina una commissione d'inchiesta alla quale possono partecipare anche persone esterne.

Sono possibili i seguenti provvedimenti disciplinari:

- assegnazione di un avvertimento
- inflizione di una multa fino a CHF 2000.00, in caso di recidiva fino a CHF 5000.00
- declassamento dallo status di membro A a quello di membro B
- destituzione immediata ed esonero da funzioni e compiti
- minaccia di esclusione
- esclusione dall'associazione (cfr. anche art. 8)

Sussiste la possibilità di combinare tra loro diversi provvedimenti disciplinari; non sono ammessi altri provvedimenti disciplinari.

Il tipo di provvedimento dipende dalla colpa, dal comportamento del membro/dell'organo inadempiente nonché dall'entità e dall'importanza degli obblighi dell'associazione che vengono violati o messi a rischio.

Il perseguimento di un errore disciplinare cade in prescrizione, in linea di principio, tre anni dopo la sua esecuzione; tuttavia, se un errore disciplinare ai sensi degli statuti comporta una sentenza nei confronti del membro interessato, la prescrizione inizia in ogni caso a decorrere dal momento in cui la sentenza diventa definitiva.

L'esecuzione dei provvedimenti disciplinari passati in giudicato cade in prescrizione a un anno dal passaggio in giudicato, nel caso di multe a cinque anni dal passaggio in giudicato.

Art. 29 Competenze

L'indagine viene condotta dal comitato o dall'eventuale commissione d'inchiesta da esso nominata e prevede sempre anche l'audizione del membro interessato. Se il membro non prende posizione entro un mese dalla richiesta della commissione d'inchiesta, quest'ultima presenta la sua richiesta sulla base della documentazione disponibile. Su richiesta tempestiva del membro, il termine può essere prorogato di un mese al massimo.

Tutti i provvedimenti disciplinari vengono disposti dal comitato. Il comitato decide, a debita discrezione ed eventualmente su richiesta della commissione d'inchiesta, se e con quali provvedimenti debba essere punito un errore disciplinare.

Se viene disposto un provvedimento disciplinare, il comitato può addebitare al membro interessato una tassa di giustizia fino a CHF 5000.00.

La decisione deve essere motivata per iscritto, firmata dalla Presidenza e da un altro membro del comitato e notificata con indicazione del mezzo di ricorso ai sensi dell'art. 30. Il comitato può inviare una copia della decisione all'organo o alla persona che ha avviato l'indagine.

Non sono accordate spese ripetibili.

Art. 30 Mezzo di ricorso

Ai sensi dell'art. 28, contro le decisioni disciplinari il membro dell'associazione ha il diritto di ricorso alla commissione di ricorso disciplinare. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto alla Presidenza dell'associazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione e deve essere corredato di istanze, di una motivazione e di un'indicazione di mezzi di prova. La Presidenza inoltra l'atto di ricorso e i relativi atti al/la presidente della commissione di ricorso disciplinare.

Entro la stessa scadenza deve essere versato al comitato un anticipo di CHF 500.00 sulle spese procedurali, pena il mancato accoglimento del ricorso.

La commissione di ricorso disciplinare può confermare, annullare, modificare o rinviare la decisione preliminare al comitato per una nuova valutazione, che delibera definitivamente all'interno dell'associazione.

Non sono accordate spese ripetibili. Se il ricorso viene respinto, le spese della procedura di ricorso sono a carico del/la ricorrente.

VI. Finanze

Art. 31 Esercizio contabile

La contabilità viene chiusa al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 32 Entrate

Le entrate dell'associazione possono essere costituite da:

- quote associative
- donazioni e legati
- redditi da servizi
- sponsorizzazioni e partnership
- altri contributi secondo il Regolamento sulle quote NVS (allegato, non costituisce parte integrante degli statuti)
- eventuali contributi straordinari conformemente alle decisioni dell'assemblea dei membri
- proventi da attività dell'associazione
- multe e tasse di giustizia (artt. 28-30)

Art. 33 Eccedenze

Eventuali eccedenze rientrano nel patrimonio dell'associazione. Si esclude la distribuzione ai membri.

Art. 34 Responsabilità

L'associazione risponde delle passività esclusivamente con il suo patrimonio. È esclusa qualsivoglia responsabilità personale dei membri dell'associazione.

VII. Fondo di sostegno della NVS

Art. 35 Scopo e principi

La NVS istituisce e gestisce un fondo di sostegno, il cui obiettivo è sostenere finanziariamente i membri NVS e promuovere le nuove leve che esercitano nell'ambito della naturopatia (medicina alternativa) e terapia complementare.

Il fondo di sostegno tiene una contabilità separata da quella della NVS.

L'associazione dedica al fondo di sostegno un capitale iniziale di CHF 20'000.00.

Il patrimonio del fondo viene inoltre accumulato da:

- quote annuali dell'associazione pari all'1% dell'utile netto secondo il rendiconto annuale approvato
- proventi del patrimonio del fondo
- contributi volontari da parte di membri o terzi

Le prestazioni del fondo di sostegno non sono in alcun caso oggetto di ricorso.

In caso di scioglimento del fondo, il suo patrimonio confluisce nella cassa ordinaria dell'associazione.

Art. 36 Regolamento del fondo

Il comitato disciplina i dettagli relativi all'organizzazione e all'attuazione del fondo di sostegno, in particolare anche il tipo e l'entità delle prestazioni, in un regolamento del fondo.

VIII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 37 Modifiche agli statuti

Le modifiche agli statuti richiedono una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 38 Scioglimento dell'associazione

La decisione di scioglimento dell'associazione richiede una maggioranza di due terzi degli aventi diritto di voto presenti.

L'assemblea dei membri delibera in merito all'uso del patrimonio e al deposito dell'archivio.

Art. 39 Disposizioni transitorie generali

In linea di principio, le revisioni degli statuti entrano in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea dei membri.

I provvedimenti disciplinari e le disposizioni relative al procedimento disciplinare si applicano anche ai procedimenti disciplinari pendenti al momento dell'entrata in vigore e agli errori disciplinari commessi prima della loro entrata in vigore.

I presenti statuti sono stati approvati in occasione dell'assemblea dei membri del 20 marzo 2010 e sostituiscono gli statuti aggiornati al 12 ottobre 1995.

Ulteriori revisioni degli statuti avvenute successivamente: 26 marzo 2011, 21 aprile 2012, 20 aprile 2013, 5 aprile 2014, 23 aprile 2016, 14 maggio 2022.

Herisau, 22 marzo 2024

NVS Associazione Svizzera di Naturopatia

Caroline Büchel
Co-presidente

Othmar Gisler
Co-presidente

Allegato

Costituisce parte integrante degli statuti

- Codice deontologico

Non costituisce parte integrante degli statuti

- Regolamento sulle quote NVS
- Regolamento interno dell'assemblea dei membri